

DECRETO
n. 5 del 08.01.2019

Approvazione schema di contratto da utilizzare in caso di esecuzione di prestazioni in favore di committenti esterni.

All. A: Schema di contratto per prestazioni a committenti esterni.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;

Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Visto l'art. 5, comma 1 della legge regionale toscana n. 87 del 20.12.2016 che prevede la possibilità per il LaMMA di svolgere attività in favore di soggetti terzi non consorziati;

Ritenuto di redigere uno schema di contratto da adottare in occasione di prestazioni in favore di committenti esterni;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di contratto per prestazioni in favore di committenti esterni (All. A) documento parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ALL. A

CONTRATTO

TRA

- , (in seguito per brevità indicata come “Società”/Ente) con sede legale in Via , n. , partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata da , nato/a a il C.F. , domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio

E

- Consorzio LAMMA, codice fiscale n. 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino, via Madonna del Piano n. 10, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio, nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 20.06.2018, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto approvato con proprio decreto n. del , esecutivo a norma di legge;.

PREMESSO CHE

- il Committente necessita di acquisire :
- esistono presso il LaMMA le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- l’attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dell’Ente;
- detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del LaMMA;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E VALORE DELLE PREMESSE

L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO

Il LaMMA effettuerà la seguente prestazione:....

La prestazione sarà eseguita presso i locali dell’Ente/.....

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto e verrà effettuata entro il.....secondo la procedura descritta nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'importo delle prestazioni e la durata può essere estesa attraverso un atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui al precedente art. 2, il Committente corrisponderà al LaMMA la somma di Euro (in cifre e in lettere) oltre all'IVA nella misura di legge. Detto importo deve considerarsi forfetario, fisso ed invariabile; in quanto tale, esso è comprensivo di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Committente dichiara che l'attività normata dal presente contratto rientra (oppure non rientra) nella propria attività commerciale.

Il Committente verserà al LaMMA il compenso con le seguenti modalità:

.....
.....

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolari fatture mediante versamenti sul codice IBAN IT.....

Le fatture verranno inoltrate tramite.....

ART. 5- RISERVATEZZA

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Committente metterà a disposizione del LaMMA nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo *amministrazione@lamma.rete.toscana.it*.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 7 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

Responsabile dello svolgimento della prestazione è il Dott.

Il Committente, al fine di assicurare la migliore esecuzione del presente atto, designa quale proprio referente

ART. 8- RESPONSABILITÀ E RISCHI

Il Committente è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del LaMMA impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole dello stesso Committente.

Il LaMMA provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

Il Committente provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture del LaMMA.

ART. 9 – RECESSO E INADEMPIENZE

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante PEC.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del committente.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal codice civile.

ART. 12– FORO COMPETENTE

Il Committente ed il LaMMA concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Firenze.

Firmato da

Il Legale Rappresentante, Sig./a per la Società

L'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini per il Consorzio LaMMA